



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatrice VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 05/05/2021

FATTO

Il ricorrente afferma:

- di essere cointestatario con pari facoltà di rimborso di due buoni fruttiferi postali della serie "Q/P/O" del valore di Lit. 5.000.000 ciascuno, emessi il 5 giugno 1989;
- che l'intermediario resistente ha prospettato per i titoli controversi il rimborso di una somma inferiore a quella dovuta (con una "differenza" asseritamente pari a Euro 73.748,12 complessivi);
- che i rendimenti prospettati non coincidono con quanto riportano i timbri apposti sul retro;
- i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidati orientamenti giurisdizionali.

Il ricorrente chiede pertanto che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno.

L'intermediario resistente, dopo aver eccepito in via preliminare l'incompetenza dell'ABF *ratione materiae* e *ratione temporis*, ha sostenuto:

- che in base al D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie "Q", per i primi 20 anni di durata dei buoni sono previsti (n. 4) "saggi di interesse" espressi in misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%), i quali prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre



cambia di anno in anno (cfr. tabelle allegate al menzionato DM ed esempio di BFP pubblicato nella G.U. n. 148/1986), mentre dal 21esimo al 30esimo anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma con rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti l'importo espresso in Lire è fisso per ogni successivo anno fino al 30esimo);

- che il citato DM ha disposto che sul retro dei moduli della serie "P" venisse apposto un timbro recante la misura dei "nuovi tassi" e non anche degli "importi" da corrispondere al sottoscrittore e pertanto l'intermediario ha operato in conformità alle previsioni normative citate;
- che alla scadenza dei buoni ha offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato DM, ossia l'importo calcolato ai tassi indicati sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno;
- che il ricorrente pretende invece che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi vent'anni e alla serie "P" per l'ultimo decennio, accedendo a una soluzione "ibrida" definita "aberrante" dal MEF (cfr nota 15 febbraio 2018) e contraria al principio per cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale successivo all'emissione dei buoni stessi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi conosciuto dai sottoscrittori;
- che, come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3963/19, la misura dei tassi di interesse dei BPF, che sono meri documenti di legittimazione, è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza e quindi non si può ritenere che parte ricorrente non fosse a conoscenza dei rendimenti del titolo;
- che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1986 menzionato, anche ai buoni appartenenti a serie precedenti alla "Q" si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle allegate al D.M. stesso, anche quindi con riferimento al periodo compreso tra il 21°anno e il 30° anno;
- che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Parte resistente chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In seguito alla sospensione disposta dal Collegio nella riunione del 13 gennaio 2021, le parti nulla hanno chiarito circa l'avvenuta liquidazione o meno dei buoni, mentre il ricorrente a fondamento della propria legittimazione attiva ha prodotto una delega sottoscritta dal fratello contitolare del buono xxx054.

Nella riunione del 17 marzo 2021, il Collegio ha quindi nuovamente sospeso il procedimento.

Il ricorrente ha versato in atti la stessa delega sottoscritta dal fratello contitolare del buono xxx054.

Nessuna delle parti ha dato seguito alla richiesta di chiarimenti circa l'avvenuta liquidazione o meno dei buoni per i quali è controversia.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato: infatti, il ricorrente risulta (in quanto contitolare del titolo con pari facoltà di rimborso) attivamente legittimato solo in relazione al buono nr. xxx055. In assenza di chiarimenti circa i rapporti di parte istante con due su tre dei nominativi contitolari del buono nr.xxx54, a nulla vale la delega rilasciata dal (solo) fratello contitolare.

Ciò posto, le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario non possono trovare



accoglimento: il Collegio di Coordinamento, infatti, con la decisione n. 5673 del 08/11/2013, ha già avuto modo di affrontare e risolvere il contrasto interpretativo che era insorto tra i Collegi territoriali in merito alla competenza temporale e per materia dell'ABF a conoscere delle controversie relative all'emissione e al collocamento di buoni fruttiferi postali, stabilendo, (i) quanto alla competenza *ratione materiae*, che l'intermediario resistente è incluso fra i destinatari delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché che i BPF non possono essere considerati strumenti finanziari; e (ii) quanto alla competenza *ratione temporis*, che per le controversie relative ai buoni fruttiferi postali le indicazioni riscontrabili sul retro dei titoli in esame concorrono a definire il contenuto del rapporto e che pertanto, ai fini dell'assoggettabilità alla disciplina dell'ABF, rileva la data in cui è insorta la controversia, entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici.

Va poi ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: "I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"].

Se dunque - come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si veda in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) - la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, atteso che i buoni postali della serie "Q/P/O" di proprietà del ricorrente sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Questo Collegio, come in numerose precedenti occasioni (si veda fra tutte Coll. Milano n. 5998/2016 e Coll. Torino 4876/2017), ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che "(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: "La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c. c.) come degli effetti (art. 1374 c. c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".

Si richiama altresì la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, che su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P" risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo i tassi di rendimento originariamente previsti, fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo applicabile e dedotti gli importi già percepiti dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo XXX55 di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 12924 del 19 maggio 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA